



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 luglio 2026

Prot. 930/GE/df

Pag. 1 di 8

Spett.le Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
IC60@agcm.it

Oggetto: IC60. Call for Input. Contributo scritto del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati nell'ambito della consultazione pubblica avviata con delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 9 giugno 2026, adottata d'intesa con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, relativa all'indagine conoscitiva IC60 sulle criticità concorrenziali nel settore dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli.

1. Premessa e titolo a partecipare alla consultazione

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, di seguito CNPI, presenta le proprie osservazioni nell'ambito della consultazione pubblica indetta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'intesa con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, con il provvedimento del 9 giugno 2026 recante l'avvio dell'indagine conoscitiva IC60. Il dispositivo del provvedimento, al punto d), apre la raccolta dei contributi scritti a ogni soggetto interessato entro il 31 luglio 2026: il presente scritto è trasmesso entro tale termine.

Il CNPI è l'ente pubblico non economico che rappresenta, ai sensi dell'ordinamento professionale vigente, la categoria dei periti industriali e dei periti industriali laureati iscritti all'Albo. Tra i settori di specializzazione tecnica riconosciuti a questa figura professionale rientra la ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali e l'accertamento tecnico dei danni a cose e veicoli, attività che il perito industriale svolge sia come fiduciario tecnico delle imprese di assicurazione, sia come consulente di parte a supporto del danneggiato. Il CNPI ha, per questa ragione, un interesse diretto e qualificato a intervenire su un'indagine che riguarda le condizioni di esercizio della professione e la qualità dell'accertamento tecnico nel comparto RC Auto.

Le osservazioni che seguono riguardano principalmente i temi indicati dall'Autorità ai punti ii) e iii) del dispositivo di avvio, relativi rispettivamente al funzionamento della procedura di risarcimento diretto e ai dispositivi di monitoraggio degli stili di guida, e toccano in via incidentale anche i temi di cui ai punti i) e iv), relativi ai meccanismi di attribuzione del rischio e agli strumenti di comparazione dei prezzi.

2. Il sistema del risarcimento diretto e la terzietà dell'accertamento tecnico

La procedura di risarcimento diretto trova fondamento negli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, e nel regolamento attuativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, operativo dal 1° febbraio 2007. In base a questo meccanismo il danneggiato non responsabile, o parzialmente responsabile, riceve l'indennizzo dalla propria compagnia di assicurazione, denominata impresa gestionaria, la quale regola in un secondo momento i rapporti con la compagnia del responsabile civile, denominata impresa debitrice,



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 luglio 2026

Prot. 930/GE/df

Pag. 2 di 8

attraverso la Stanza di Compensazione istituita dall'articolo 13 del D.P.R. n. 254/2006 e gestita da Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.

Sulla natura giuridica della procedura, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 giugno 2009, n. 180, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 149 del Codice sollevata dal Giudice di Pace di Palermo, chiarendo che l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato costituisce un rimedio ulteriore e non sostituisce la tutela già prevista dall'articolo 144 del Codice e dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia. Il danneggiato conserva quindi, secondo questo orientamento, la facoltà di scegliere tra la procedura di risarcimento diretto e la procedura ordinaria disciplinata dall'articolo 148 del Codice. Rileviamo che la prassi applicativa delle imprese tende spesso a trattare il canale del risarcimento diretto come una via obbligata, anche quando il danneggiato manifesta l'intenzione di rivolgersi al responsabile civile e alla sua compagnia: la distanza tra il principio enunciato dalla Consulta e la prassi commerciale delle imprese costituisce un primo profilo che, a nostro parere, merita l'attenzione dell'Autorità, perché incide sulla libertà di scelta del danneggiato e sulla dinamica concorrenziale tra i canali di liquidazione.

Il profilo che riguarda più direttamente la professione peritale è tuttavia un altro, e concerne il meccanismo di conguaglio tra imprese. L'articolo 13 del D.P.R. n. 254/2006 impone alle compagnie aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto di regolare i rapporti economici attraverso la Stanza di Compensazione sulla base di un costo medio forfettario, determinato annualmente per area geografica dal Comitato Tecnico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L'impresa gestoria riceve dalla Stanza di Compensazione un importo fisso, indipendente dal costo effettivo del sinistro liquidato. Quando il danno accertato supera il forfait, l'impresa gestoria registra una perdita contabile; quando il danno accertato è inferiore al forfait, l'impresa trattiene la differenza come margine. Questo meccanismo genera, a giudizio del CNPI, un incentivo economico strutturale a contenere le stime tecniche nei sinistri di maggiore entità e a definire rapidamente, senza approfondimento tecnico, i sinistri di minore entità.

Segnaliamo che la stessa Convenzione CARD attribuisce all'impresa gestoria la facoltà di nominare e revocare periti e legali incaricati della gestione del sinistro. La scelta del tecnico incaricato dell'accertamento resta quindi nella disponibilità della medesima impresa il cui risultato economico dipende dallo scostamento tra stima e forfait. La coincidenza tra chi nomina il perito e chi ha interesse economico diretto all'esito della stima costituisce, a nostro giudizio, un profilo strutturale che incide sulla terzietà tecnica dell'accertamento e che l'indagine conoscitiva dovrebbe esaminare autonomamente, distinguendolo dal più generale tema della concorrenza tariffaria tra compagnie.

La vicinanza tra chi nomina il tecnico e chi ne finanzia l'attività non si esaurisce nella fase di liquidazione stragiudiziale. Gli stessi periti, legati alle compagnie da convenzioni continuative, prestano talvolta la propria opera anche come consulenti di parte o come ausiliari del giudice in controversie che vedono come controparte le medesime compagnie per cui operano in via abituale. Su un profilo contiguo, relativo alla composizione dei comitati che tengono gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza 21 luglio 2015, n. 9947, non appellata, ha annullato una deliberazione di un comitato per l'albo dei CTU alla quale aveva preso parte un rappresentante dell'allora ISVAP, rilevando che questo non è espressione di un ordine o collegio professionale e che la sua sola presenza vizia la composizione dell'organo collegiale. La pronuncia si è



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 luglio 2026

Prot.930/GE/df

Pag. 3 di 8

limitata a questo profilo di composizione e non ha deciso, in via generale, sulla possibilità per gli iscritti al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi di accedere agli albi dei CTU: la citiamo, con questo limite, a conferma che il sistema dei ruoli di settore vigilati dalle autorità assicurative e il sistema ordinistico restano, sotto il profilo della rappresentanza istituzionale, distinti.

3. La qualificazione tecnica del soggetto incaricato dell'accertamento

Un terzo profilo, distinto da quello degli incentivi economici appena descritto, riguarda la qualificazione tecnica di chi materialmente accerta il sinistro. L'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private, che ha recepito la legge 17 febbraio 1992, n. 166, riserva l'esercizio continuativo dell'attività di perito assicurativo a chi sia iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, oggi tenuto da Consap. Si tratta di un elenco di natura pubblicistica che la giurisprudenza distingue nettamente da un albo professionale ordinistico: la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza 10 maggio 1998, ha osservato che i periti assicurativi non sono espressione di una categoria organizzata in un ordine o collegio, essendo per essi prevista solo l'iscrizione in un ruolo che costituisce titolo legittimante limitato all'accertamento e alla stima dei danni da circolazione stradale.

Il regolamento ISVAP 3 gennaio 2008, n. 11, all'articolo 3, comma 4, disponeva in origine che nell'attività del perito assicurativo non rientrassero le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso. D'altronde, all'art. 1 del Regolamento n. 3 del 4 ottobre 2024 di CONSAP, recante "Disciplina dell'attività peritale relativa alla cura, all'istituzione e al funzionamento del ruolo dei Periti assicurativi ai sensi dell'art. 157 1° comma del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), per "attività peritale" si intende "l'attività professionale volta all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell'art. 156 del Codice delle Assicurazioni Private...".

Resta evidente la circostanza che l'"accertamento e stima dei danni" non comprenda la "ricostruzione dinamica" da cui derivano i "danni", per la quale è necessario il possesso di conoscenze professionali specialistiche, appannaggio esclusivo delle professioni tecniche di rango ordinistico di ingegnere e perito industriale in area meccanica e navale.

Infatti, la ricostruzione dinamica e causale del sinistro presuppone conoscenze specifiche in materia di applicazioni della fisica nelle svariate branche della cinetica, della dinamica, della meccanica, delle forze coinvolte e delle influenze su questi componenti di fattori contingenti idonei a modificare o, comunque, interagire sul piano del normale comportamento dei solidi, ai rilievi geometrici ricostruttivi e rappresentativi del sinistro, nelle sue varie cause e componenti, che l'"estimatore" del danno, iscritto nel "Ruolo", non possiede.

Segnaliamo, tuttavia, con onestà, che sia diffuso il convincimento, anche nelle cancellerie di tribunali e delle procure, che il "perito assicurativo", iscritto nel "Ruolo Nazionale", di cui all'art. 156 CDA, possa "accertare" anche la dinamica di un incidente, ai fini del riconoscimento delle responsabilità civili o penali derivanti da un sinistro stradale o di natanti.

Su questa distinzione tra stima del danno e ricostruzione della dinamica del sinistro si è sviluppato, negli anni, un confronto professionale che vede il CNPI, insieme al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sostenere che la ricostruzione della dinamica e delle cause di un sinistro dagli esiti controversi



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 luglio 2026

Prot. 930/GE/df

Pag. 4 di 8

richieda conoscenze di cinematica, dinamica e meccanica proprie della formazione degli ingegneri e dei periti industriali con specializzazione meccanica e navale, secondo quanto risulta anche dal contenuto della prova d'esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione di perito industriale, che i decreti ministeriali in materia di esami di Stato per l'abilitazione professionale indicano testualmente tra le materie d'esame come la ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica. Diamo atto, con lo stesso rigore con cui abbiamo condotto l'intera analisi, che questa tesi non costituisce diritto vivente pacifico: risulta infatti contestata sia da una nota di questa stessa Autorità, sia da almeno una pronuncia di merito, secondo cui la maggiore competenza di ingegneri e periti industriali in questa materia, per quanto presumibile e condivisibile, non equivarrebbe al riconoscimento di una riserva di legge in senso proprio.

Parimenti, è possibile ricostruire l'abitudine, ancorché illegittima, di incaricare "periti assicurativi", quali CTU, al fine di ricostruire la dinamica degli incidenti stradali nonché dei natanti, dalla concorrenza ed interazione di più componenti, quali:

- a. l'erroneo convincimento o l'inesistenza di una riserva di legge in ordine all'attività di ricostruzione dinamica e delle cause di un sinistro stradale o la sussistenza di una competenza specifica o concorrente in merito, attribuita dal Legislatore al Perito Assicurativo con la legge 166/92 e relativo decreto attuativo, poi abrogata e sostituita dal D.lgs. 209/05;
- b. detto erroneo convincimento è maturato alla luce di una produzione normativa non particolarmente chiara ed abbinata a un'esegesi approfondita e sistematica;
- c. la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali favorevoli, in materia, ai periti assicurativi (vedasi i provvedimenti della Procura Generale di Catania in merito);
- d. la prassi, normalmente diffusa negli uffici giudiziari, circa l'attribuzione di incarichi a Periti Assicurativi, inerenti la ricostruzione dei sinistri;
- e. il fatto che l'IVASS (già Consap, come ISVAP) avesse sempre ribadito, con argomentazioni non palesemente irragionevoli, la competenza dei periti assicurativi alla ricostruzione delle cause del sinistro, maturandosi il convincimento, proveniente anche da forme di "assicurazioni erranee" pervenute da soggetti istituzionali, di versare in una condizione di liceità.

Il CNPI non intende riproporre in questa sede quella specifica controversia, che attiene alla titolarità esclusiva di un'attività professionale e che si colloca su un piano diverso rispetto a quello dell'indagine IC60, ma sottolinea la necessità di riproporre per interessi di sicurezza generale.

Ciò che riteniamo rilevante ai fini della presente consultazione è un punto più circoscritto. Quando la Convenzione CARD attribuisce all'impresa gestoria la facoltà di nominare il tecnico incaricato dell'accertamento, quella scelta non distingue sempre tra i sinistri che richiedono una semplice verifica dei costi di riparazione e quelli con dinamica controversa, concorso di colpa contestato o necessità di ricostruzione cinematica dell'evento. Nel primo caso la qualificazione richiesta per l'iscrizione al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi appare proporzionata al compito. Nel secondo, la stessa disci-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 luglio 2026

Prot. 930/GE/df

Pag. 5 di 8

plina di settore, quale risultava dal regolamento ISVAP del 2008, riconosceva trattarsi di un accertamento diverso. La qualità del processo liquidativo, che incide sulla corretta imputazione delle responsabilità e quindi sulle stesse classi di merito richiamate al paragrafo seguente, dipende anche dalla proporzione tra il grado di difficoltà tecnica del sinistro e la qualificazione di chi lo accerta, a prescindere da come si intenda risolvere la più ampia questione della riserva professionale.

4. Il mancato riconoscimento delle spese di consulenza tecnica peritale

Un secondo profilo, distinto ma collegato al primo, riguarda l'articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 254/2006, il quale dispone che, quando il danneggiato accetta la somma offerta dall'impresa di assicurazione, non sono dovuti compensi per la consulenza o l'assistenza professionale di cui il danneggiato si sia avvalso, con la sola eccezione della consulenza medico-legale per i danni alla persona. Nel testo della norma, questa esclusione riguarda anche le spese sostenute dal danneggiato per una perizia di parte sui danni al veicolo o alle cose, cioè per l'intervento del perito industriale incaricato di verificare la congruità dell'offerta ricevuta dall'impresa.

La Corte di Cassazione, sezione terza civile, con la sentenza 29 maggio 2015, n. 11154, e successivamente con la sentenza 19 febbraio 2016, n. 3266, ha stabilito che l'articolo 9, comma 2, del D.P.R. n. 254/2006, se interpretato nel senso di escludere sempre il rimborso delle spese di assistenza professionale, sarebbe nullo per contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, e va quindi interpretato nel senso che tali spese restano dovute quando il sinistro presenta particolari difficoltà tecniche o giuridiche, oppure quando il danneggiato non abbia ricevuto dalla propria compagnia un'assistenza tecnica e informativa adeguata. Questo orientamento, enunciato testualmente per le spese di assistenza legale, si fonda su un principio di carattere generale, quello della necessaria correlazione causale tra il sinistro e la spesa sostenuta per ottenere un giusto risarcimento: un principio che, per la sua stessa formulazione, riguarda anche le spese per l'assistenza tecnica peritale sui danni al veicolo.

Segnaliamo con onestà che, a differenza delle spese legali, per le quali si è formato un orientamento di legittimità ormai stabile, la giurisprudenza sul rimborso delle spese di perizia tecnica di parte nell'ambito del risarcimento diretto resta meno sviluppata: non risulta al CNPI un precedente di legittimità che estenda in modo esplicito lo stesso principio al compenso del perito industriale. Riteniamo però che la ratio della sentenza n. 11154 del 2015, fondata sulla necessità della spesa e non sulla qualifica del professionista percipiente, giustifichi un intervento regolatorio che tolga la questione dall'incertezza del contenzioso caso per caso. Proponiamo che il regolamento attuativo del sistema di risarcimento diretto sia modificato in modo da riconoscere espressamente, accanto alla consulenza medico-legale, anche la consulenza tecnica peritale sui danni a cose e veicoli, quando la stessa risulti necessaria per le difficoltà tecniche dell'accertamento o per l'inadeguatezza dell'assistenza fornita dall'impresa gestoria. Un intervento di questo tipo rimuoverebbe uno degli ostacoli che oggi scoraggiano il danneggiato dal ricorrere a un accertamento tecnico indipendente, con effetti diretti sulla sua capacità di verificare la congruità dell'offerta ricevuta.

5. I meccanismi di attribuzione del rischio e il ruolo dell'accertamento tecnico

Il provvedimento di avvio dell'indagine segnala, al punto 8 delle premesse, la concentrazione degli assicurati nelle classi di merito universali più favorevoli e lo sviluppo di classi di merito interne definite dalle singole compagnie, secondo la definizione di classe di merito aziendale data dal regolamento



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 luglio 2026

Prot. 930/GE/df

Pag. 6 di 8

IVASS n. 9 del 2015. Il CNPI non ha competenza propria sulla struttura tariffaria delle compagnie e si limita a segnalare che la corretta imputazione della responsabilità nel verbale di stima e ricostruzione del sinistro incide direttamente sulla classe di merito e, di conseguenza, sul premio futuro dell'assicurato. Un accertamento tecnico compresso nei tempi e nell'approfondimento, per le ragioni esposte al paragrafo precedente, si ripercuote quindi anche sul funzionamento dei meccanismi di attribuzione del rischio, oltre che sulla liquidazione del singolo sinistro.

6. I dispositivi telematici e l'accesso ai dati tecnici

Il punto iii) del provvedimento di avvio riguarda i dispositivi che registrano l'attività del veicolo, comunemente denominati "scatola nera". La disciplina di riferimento è oggi distribuita tra l'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli articoli 132 e 132-ter del Codice delle assicurazioni private, l'articolo 145-bis dello stesso Codice, e da ultimo l'articolo 20 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, che ha introdotto un regime transitorio di portabilità dei dati telematici nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-bis, commi 2 e 3, del Codice.

Il CNPI condivide la valutazione dell'Autorità sulla persistenza di ostacoli alla mobilità del consumatore legati alla "scatola nera", e segnala un profilo ulteriore che riguarda specificamente l'attività peritale. I dati registrati dai dispositivi sono raccolti da fornitori telematici privati, legati alle compagnie da rapporti convenzionali, e vengono messi a disposizione del perito o del consulente tecnico d'ufficio in forma di rapporto di sintesi già elaborato, privo dei dati grezzi di accelerazione, privo di indicazione della frequenza di campionamento e privo di attestazione della taratura dello strumento.

Un accertamento tecnico sulla dinamica del sinistro condotto su un dato non verificabile alla fonte perde valore probatorio e diventa, in caso di contestazione, un elemento difficilmente sottoponibile a un contraddittorio tecnico effettivo. Per questo, si insisteva sulla competenza tecnica specifica in materia di ricostruzione dinamica e cinematica del sinistro del perito tecnico, iscritto nel relativo albo professionale, custodito da un ordine ex art. 2229 e ss. c.c., dal momento che lo spostamento dei corpi, le velocità di accelerazione, il calcolo delle traiettorie, la deformazione dei materiali, incide sulla determinazione esatte delle responsabilità.

Per la ricaduta sostanziale e gravemente pregiudizievole sulle garanzie costituzionali di sicurezza generale e pubblica incolumità, la legge individua le professioni esclusivamente di rango ordinistico, per l'attribuzione di competenze riservate e tipiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 cod. civ, laddove è prevista l'iscrizione obbligatoria agli albi professionali, custoditi da ordini e collegi, per l'esercizio di determinate, quanto qualificate, attività a competenza tecnica specifica, accertate previo superamento di un esame di Stato ex art. 33 comma 5, Cost., conseguendo l'abilitazione professionale.

Sull'interpretazione semantica dei regolamenti delle professioni ordinistiche, pacifica quanto recentissima giurisprudenza amministrativa ammette che, qualora la legge professionale utilizzi termini diversi (ad esempio: "comprende", "sono di spettanza", "attribuisce", "spettano", "possono essere adempiute", etc.) dalla locuzione "riserva", non esclude che si tratti di attività per la quale è competente il professionista ordinistico e non esclude che si tratti di attività per la quale è competente ed equivale



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 luglio 2026

Prot. 930/GE/df

Pag. 7 di 8

ad una riserva, nei limiti in cui la definizione di tale ambito sia idonea ad identificare l'oggetto dell'attività professionale (in termini, Tar Lazio, Sez. III ter, 17 novembre 2015 n. 13020, per la professione di psicologo).

Per questo, con il termine “perito assicurativo” si fa riferimento esclusivamente ad un soggetto, che, sulla base della propria formazione e capacità tecnico-professionali, è in grado di verificare e valutare il danno causato da un veicolo assicurato. Nello svolgimento della sua attività, questi effettua ispezioni, verifiche e valuta le riparazioni effettuate o da effettuarsi, in ottemperanza alle regole e allo stato dell'arte; determina il valore del veicolo ed esamina i rischi assicurabili.

Riteniamo, quindi, che l'attuazione dell'articolo 145-bis del Codice, oggi ancora incompleta secondo quanto la stessa legge n. 193/2024 riconosce nel suo articolo 20, debba includere uno standard tecnico minimo di frequenza di campionamento, di calibrazione dello strumento e di accesso ai dati grezzi da parte del perito incaricato dal danneggiato o del consulente tecnico nominato dal giudice, e non soltanto la portabilità dei dati tra compagnie ai fini commerciali.

7. Gli strumenti di comparazione dei prezzi

Il punto iv) del provvedimento riguarda l'efficacia del comparatore pubblico “Preventivass”, disciplinato dall'articolo 132-bis del Codice delle assicurazioni private e reso operativo dal regolamento IVASS n. 51 del 21 giugno 2022. Il CNPI non dispone di elementi tecnici propri sulla struttura tariffaria delle compagnie e si limita a segnalare, per la parte che riguarda l'esperienza diretta dei propri iscritti nella gestione dei sinistri, che alcune clausole contrattuali, in particolare quelle che condizionano lo sconto o applicano una franchigia aggiuntiva alla scelta di un'officina non convenzionata dalla compagnia, incidono sulla libertà del danneggiato di rivolgersi al riparatore di fiducia e producono un effetto di canalizzazione che un comparatore concentrato sul solo premio annuo non è in grado di rappresentare. Segnaliamo questo profilo perché rientra, a nostro parere, tra le condizioni contrattuali che l'Autorità intende esaminare al punto iv) del provvedimento di avvio.

8. Conclusioni e richieste

Il CNPI ritiene che l'indagine conoscitiva IC60 rappresenti un'occasione utile per intervenire su distorsioni strutturali che riguardano non soltanto la concorrenza tra imprese di assicurazione, ma anche la qualità e l'indipendenza dell'accertamento tecnico sul quale si fonda la liquidazione dei danni da circolazione stradale. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, il CNPI sottopone all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni le seguenti richieste, formulate a titolo di contributo tecnico:

1. la revisione del meccanismo di compensazione forfettaria previsto dall'articolo 13 del D.P.R. n. 254/2006, in modo da correggere l'incentivo alla contrazione delle stime nei sinistri di importo superiore al forfait;
2. la modifica dell'articolo 9, comma 2, del medesimo D.P.R., per riconoscere espressamente il rimborso delle spese di consulenza tecnica peritale sui danni a cose, secondo il principio già enunciato dalla Corte di Cassazione per le spese legali con le sentenze n. 11154 del 2015 e n. 3266 del 2016;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 luglio 2026

Prot. 930/GE/df

Pag. 8 di 8

3. l'indicazione, nei protocolli che disciplinano gli incarichi peritali in convenzione CARD, di un criterio che distingua i sinistri di semplice verifica dei costi da quelli che richiedono una ricostruzione della dinamica dell'evento, orientando l'incarico verso una qualificazione tecnica proporzionata al caso concreto, anche in termini di competenze professionali specifiche appartenenti a tecnici abilitati, iscritti in ordini e collegi, cui l'ordinamento attribuisce attività tipiche in materia di ricostruzione dinamica degli eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

4. la definizione, in sede di attuazione dell'articolo 145-bis del Codice delle assicurazioni private, di uno standard tecnico di accesso ai dati grezzi della "scatola nera" per il perito di parte e per il consulente tecnico d'ufficio;

5. l'inclusione, negli strumenti di comparazione dei prezzi, di un'indicazione chiara delle clausole che condizionano sconti o franchigie alla scelta dell'officina riparatrice.

Il CNPI resta a disposizione dell'Autorità e dell'Istituto per ogni approfondimento tecnico ritenuto utile ai fini dell'indagine, anche attraverso l'audizione dei propri organi.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)